

MOZIONE

Creazione di una "Commissione di etica clinica del Canton Ticino"

del 17 febbraio 2009

Premesse

L'etica clinica ha lo scopo di migliorare la qualità della cura dei pazienti attraverso l'identificazione, l'analisi e i tentativi di risolvere i problemi etici che l'esercizio della medicina presenta. Il punto cruciale dell'analisi etica è l'incontro del paziente con l'operatore sanitario.

L'obiettivo prioritario di una Commissione cantonale di etica clinica, a disposizione degli istituti di cura e delle associazioni dell'ambito socio-sanitario del Canton Ticino che non ne dispongono, è quello di assicurare la tutela dei diritti degli ammalati e dei curanti, garantendo l'aderenza ai principi della bioetica, in particolare a quelli dell'autonomia e della beneficenza, ossia:

- 1) il rispetto della libera e responsabile volontà del malato;
- 2) la difesa dei diritti dei curanti, in particolare della loro autonomia e dignità professionale;
- 3) la tutela della vita e della salute dei pazienti, tenendo conto non solo del bene oggettivo (*primum non nocere*), ma anche soggettivo (valori etico-filosofici e religiosi);
- 4) la distribuzione razionale ed equa delle risorse e dei servizi.

Una Commissione cantonale di etica clinica ha il compito di fornire, solo se richieste, consulenze su dilemmi etici specifici, di carattere meramente facoltativo, rispettando le varie competenze e i rispettivi ruoli all'interno dell'istituzione.

La modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile svizzero prevede:

- all'art. 370, tra l'altro, che *chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento, può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nei casi in cui divenga incapace di discernimento e può impartire istruzioni alla persona designata;*
- all'art. 372, tra l'altro, che *il medico ottempera alle direttive del paziente, salvo che violino le prescrizioni legali o sussistano dubbi fondati che esse esprimano la volontà libera o presumibile del paziente;*
- all'art. 373, tra l'altro, che *ognuna delle persone vicine al paziente può adire per scritto l'autorità di protezione degli adulti facendo valere che*
 - 1) *non è stato ottemperato alle direttive del paziente*
 - 2) *gli interessi del paziente incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati*
 - 3) *le direttive non esprimano la sua libera volontà;*
- all'art. 374, tra l'altro, che *il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela;*
- all'art. 379, tra l'altro, che *nelle situazioni d'urgenza il medico prende provvedimenti medici conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento.*

Le disposizioni di legge contenute nella modifica del Codice civile svizzero possono dare adito a dilemmi etico-giuridici fra le presunte volontà dei pazienti, i desideri di famigliari e/o

la scienza e coscienza dei curanti; una commissione di etica clinica può essere d'aiuto nel consigliare una possibile soluzione di tali dilemmi.

I seguenti membri della Commissione speciale sanitaria invitano il Consiglio di Stato del Canton Ticino a valutare la necessità di creare una Commissione di etica clinica, quale organo consultivo per i problemi etici degli istituti e delle associazioni nell'ambito socio-sanitario (ospedaliero ed extraospedaliero) che non dispongono di una propria Commissione etica.

Per la Commissione speciale sanitaria:

Roberto Malacrida

Bignasca M. - Carobbio - Chiesa - Del Bufalo -

Galusero - Gianora - Mariolini - Moccetti - Pestoni -

Polli - Ramsauer - Ravi - Salvadè